

Sent 108/22
Cron 4279

N. 8-1/2022 p.u.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,
procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott.ssa Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

FRANCESCO CATTANEO e MARINA BOCCARDELLI con l'Avv. Alessandra Malagutti del Foro di Brescia

Parte ricorrente

---o0o---

Il Tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;



rilevato che Francesco Cattaneo e Marina Boccardelli con ricorso depositato in data 31.8.2022 hanno chiesto dichiararsi aperta la procedura di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 14 *ter* ss. della L. n. 3/2012;

ritenuto preliminarmente che detta domanda, a seguito dell'entrata in vigore in data 15.7.2022 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. n. 14/2019, va riqualificata *ex officio* quale una domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore sovraindebitato *ex artt.* 268 ss. C.C.I.I.;

rilevato invero che le procedure di liquidazione del patrimonio di cui alla L. n. 3/2012 e di liquidazione controllata di cui al D. Lgs. n. 14/2019 si pongono in diretta continuità normativa l'una rispetto all'altra condividendo i medesimi presupposti soggettivi ed oggettivi (cfr. artt. 6 della L. n. 3/2012 e 2, c. I, lett. c) C.C.I.I.) nonché la natura universalmente liquidatoria dacché le domande proposte in richiamo alle disposizioni della L. n. 3/2012 successivamente al 15.7.2022 (cfr. artt. 389-390 C.C.I.I.) possono essere ricondotte alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 14/2019 senza che questo, nell'identità dei presupposti fattuali allegati dall'istante, possa comportare il vizio di ultrapetizione (cfr. per un'applicazione del principio, Trib. Messina, 21.7.2022);

rilevato che al ricorso è stata allegata una relazione redatta dall'O.C.C. che seppur strutturata secondo lo schema della relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter*, c. III, della L. n. 3/2012 espone in ogni caso una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori secondo quanto previsto all'art. 269, c. II, C.C.I.I.;

rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali dei ricorrenti è situato in Roncadelle (BS), Via Sandro Pertini, n. 47 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:



- da un punto di vista soggettivo, i debitori, come illustrato anche dall'O.C.C., non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione;

ritenuto tuttavia che soltanto la domanda proposta da Francesco Cattaneo può trovare accoglimento mentre quella formulata da Marina Boccardelli risulta inammissibile; osservato preliminarmente, sul punto, che pur essendo state le domande dei due debitori, coniugi in regime di separazione dei beni, veicolate attraverso un unico ricorso allo scopo, implicito, di provocare l'apertura di una procedura familiare secondo la previsione di cui all'art. 66 C.C.I.I. (avendo peraltro la loro situazione di sovraindebitamento un'origine comune, come rappresentato dall'O.C.C.), ciò non esclude tuttavia che il Tribunale possa, anzi debba, valutarne le posizioni separatamente, rimanendo comunque ferma la diversità dei centri di responsabilità patrimoniale (cfr. art. 66, c. III, C.C.I.I.);

rilevato, ciò posto, che dalla disamina tanto del ricorso quanto della relazione dell'O.C.C. emerge che Marina Boccardelli, pur risultando gravata da un significativo monte debitorio, non risulta allo stato titolare di alcun bene mobile o immobile suscettibile di liquidazione né di un rapporto di lavoro o pensionistico;

ritenuto dunque che, diversamente da Francesco Cattaneo, Marina Boccardelli versa in una situazione di completa incapienza rispetto alla quale, ad oggi, la diversa procedura di riferimento non può che essere quella di cui all'art. 283 C.C.I.I.;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., in accoglimento della sola domanda di Francesco Cattaneo dovendo invece la domanda formulata da Marina Boccardelli essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA inammissibile la domanda proposta da Marina Boccardelli;



- 2) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di FRANCESCO CATTANEO, nato a Rudiano (BS) il 24.1.1952 (c.f. CTTFNC52A24H6300), residente in Roncadelle (BS), Via Sandro Pertini, n. 47;
- 3) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 4) NOMINA liquidatore l'Avv. Stefano Formenti con studio in Brescia, già nominato O.C.C.;
- 5) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 6) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 7) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore, riservando all'esito di separate istanze da trasmettersi al giudice delegato eventuali diverse disposizioni;
- 8) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I.;
- 9) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 10) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 11) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 8 settembre 2022

Il Giudice estensore
Alessandro Pernigotto

Il Presidente
Simonetta Bruno

